

INFORMATIVA N. 281

Trento, 07.12.2006

Settore: **IMPOSTE DIRETTE**Oggetto: **I RIFLESSI CONTABILI DELL'EMISSIONE DI ASSEGNI "SENZA PROVVISITA"**Riferimenti: **Legge n. 386/90**
D.Lgs. n. 507/99

Dall'1.9.2006 le banche hanno adottato regole più severe per il trattamento degli assegni che, al momento della presentazione al pagamento, non risultano coperto da fondi. In applicazione della disciplina sanzionatoria degli assegni, a carico del traente è prevista, in particolare, l'iscrizione alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) con il conseguente divieto di emettere assegni per almeno 6 mesi. Le conseguenze sopra descritte possono essere evitate se il traente dimostra, entro 60 giorni dal termine di presentazione dell'assegno, il pagamento a favore del beneficiario dell'importo nominale del titolo maggiorato dei prescritti oneri accessori (penale pari al 10%, interessi ed eventuali spese per il protesto).

La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali è contenuta nella Legge n. 386/90, così come modificata dal titolo V, D.Lgs. n. 507/99.

Con specifico riferimento all'emissione di **assegni "senza provvista"**, ossia che risultano **non coperti da fondi al momento della presentazione al pagamento** (tramite modalità telematica di "check truncation" ovvero mediante stanza di compensazione), va innanzitutto ricordato che tale comportamento costituisce un **illecito amministrativo**, essendo stato **depenalizzato** dall'art. 29, D.Lgs. n. 507/99.

Allo stesso è collegata l'applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie, la cui inosservanza ha peraltro rilevanza penale.

Le **sanzioni accessorie** collegate all'emissione di assegni senza provvista si incentrano, in particolare:

- sull'iscrizione del traente nella c.d. **CAI (Centrale di Allarme Interbancaria)**, che consiste in un **archivio informatizzato degli assegni bancari e postali** (nonché delle carte di pagamento), istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-bis, Legge n. 386/90 al fine di assicurare la sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento;
- nel conseguente **divieto al traente di emettere assegni per almeno 6 mesi** e a qualunque banca o ufficio postale di stipulare, per la medesima durata, nuove convenzioni di assegno con il traente nonché di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nel limite della provvista (c.d. "**revoca di sistema**").

Inoltre, sono previste le seguenti, ulteriori conseguenze:

- obbligo per il traente di corrispondere al beneficiario (prenditore o giratario dell'assegno) una **penale pari al 10%** della somma dovuta e non pagata, degli **interessi per il ritardato pagamento** e delle **eventuali spese per il protesto**;
- applicazione di una **sanzione pecuniaria**:
 - da € 516,45 a € 3.098,74 per gli assegni di importo inferiore o uguale a € 10.329;
 - da € 1.032,91 a € 6.197,48 per gli assegni di importo superiore a € 10.329.

RIPRODUZIONE VIETATA

Le predette sanzioni pecuniarie e accessorie possono essere **evitate** provvedendo, **entro 60 giorni** dal termine per la presentazione al pagamento, al **pagamento dell'importo dell'assegno e dei relativi oneri accessori (penale pari al 10%, interessi ed eventuali spese di protesto)**.



A tale proposito, va sottolineato che il pagamento tardivo effettuato **soltanto per l'importo nominale dell'assegno**, senza ricomprendere i predetti oneri accessori, **non consente di evitare l'iscrizione alla CAI e le altre conseguenze sanzionatorie**.

Tenendo presente che il termine per la presentazione al pagamento è di **8 giorni ovvero 15 giorni** dalla data di emissione a seconda che si tratti di assegno su piazza ovvero fuori piazza, il termine per il pagamento tardivo è pertanto di **68 (60 + 8) ovvero di 75 (60 + 15) giorni** dall'emissione.

RIFLESSI OPERATIVI

L'illecito amministrativo di emissione di un assegno senza provvista **si perfeziona** nel momento in cui il titolo, presentato al pagamento **in tempo utile** (entro 8 giorni ovvero 15 giorni dall'emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza ovvero fuori piazza), **risulta non pagato** in tutto o in parte per difetto di provvista.

Dal punto di vista operativo, non riscontrando fondi sufficienti al pagamento dell'assegno, la banca trattaria provvede a **comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento**, chiedendo l'invio materiale dell'assegno.

Una volta ricevuto l'assegno ed eseguito il controllo circa la regolarità formale dello stesso, la banca trattaria, **deve**, secondo le indicazioni fornite dall'ABI, **confermare la precedente comunicazione di impagato** e verificare la situazione del conto, procedendo come segue:

- se sul conto sono stati **costituiti i fondi necessari per il pagamento tardivo dell'importo dell'assegno più gli oneri accessori**, la banca, su disposizione del correntista in merito al pagamento dei predetti oneri, addebita il conto e riconosce in favore del beneficiario l'importo totale, estinguendo l'assegno;
- se sul conto sono stati **costituiti i fondi sufficienti al pagamento del solo importo nominale**, oppure **in mancanza di disposizione** da parte del correntista circa il pagamento degli oneri accessori, la banca addebita il conto e riconosce in favore del beneficiario l'importo nominale, restituendo l'assegno alla banca negoziatrice con apposita annotazione del mancato pagamento degli oneri accessori. L'assegno costituisce titolo esecutivo per la riscossione della penale.

A questo punto, ai sensi dell'art. 9-bis, Legge n. 386/90, la stessa effettua altresì il c.d. **"preavviso di revoca"**, ossia comunica al traente con raccomandata A/R che, scaduto il predetto termine di 60 giorni senza che lo stesso abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento anche degli oneri accessori, il suo nominativo sarà iscritto alla CAI e che dalla medesima data gli sarà revocata ogni autorizzazione all'emissione di assegni.

In caso di mancata corresponsione degli oneri accessori entro il termine previsto, la banca procede alla **segnalazione alla CAI** così come nel caso in cui non sia stato coperto, in tutto o in parte, nemmeno l'importo nominale del titolo. Ciò in quanto, come precisato dalla Banca d'Italia nella lettera 4.1.2006, prot. n. 9712, *"l'illecito cui si riconnette la segnalazione è da ritenersi ... definitivamente consumato, causa la mancanza di fondi, al momento della prima presentazione dell'assegno al pagamento"*.

Va tenuto presente che il traente può **evitare le citate conseguenze sanzionatorie** effettuando il pagamento dell'importo totale dovuto (importo nominale dell'assegno + oneri accessori) **anche direttamente al beneficiario**.

In tale ipotesi, al fine di provare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è necessario che il beneficiario rilasci **un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio**. Nella stessa si dovrà specificare l'ammontare delle somme incassate (valore nominale + oneri accessori); in alternativa si ritiene possibile indicare che *"il pagamento è avvenuto ai sensi e nei termini di legge"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

RIFLESSI CONTABILI

Dal punto di vista contabile, le misure operative relative al trattamento degli assegni "senza provvista" si riflettono in capo al beneficiario e al traente, come di seguito illustrato.

SOGGETTO BENEFICIARIO

Per il soggetto beneficiario il ricevimento dell'assegno costituisce il pagamento del credito vantato nei confronti del traente (cliente) a seguito di una cessione/prestazione.

Riscontrando la mancanza di fondi sul conto del traente, il successivo incasso di quanto spettante (valore nominale + oneri accessori) comporta:

- la chiusura del credito nei confronti del traente (cliente);
- la rilevazione a Conto economico della penale del 10%;
- la rilevazione a Conto economico degli interessi per ritardato pagamento;
- la rilevazione a Conto economico del rimborso delle eventuali spese sostenute per il protesto.

Si evidenzia che per i soggetti che redigono il bilancio UE deve essere contabilizzata la "chiusura" del credito nei confronti del traente (cliente) già con il ricevimento dell'assegno utilizzando il conto "assegni in cassa". Tale ultimo conto sarà stornato solo a seguito dell'accredito in c/c dell'assegno.

SOGGETTO TRAENTE

Il soggetto traente, essendo stata riscontrata la mancanza di fondi per il pagamento dell'assegno, dovrà procedere alternativamente:

- alla provvista in banca dei fondi necessari;
- al pagamento diretto del debito nei confronti del fornitore.

In ogni caso, lo stesso dovrà altresì rilevare il pagamento nei confronti del fornitore:

- della penale del 10%;
- degli interessi per ritardato pagamento;
- del rimborso delle eventuali spese sostenute per il protesto.

Esempio

Si ipotizzi che la Alfa snc vanti un credito nei confronti della Beta sas per forniture pari a € 18.000. A pagamento di tale somma, la Beta sas ha rilasciato un assegno bancario, risultato "non coperto". Nei termini di legge la stessa ha quindi provveduto alla costituzione della provvista necessaria per il pagamento di quanto dovuto, pari a € 19.850, così determinato:

- € 18.000 valore nominale dell'assegno;
- € 1.800 penale;
- € 50 interessi per ritardato pagamento.


La scrittura contabile per la Alfa snc è la seguente:

<i>Banca</i>	a	<i>Diversi</i> <i>Clienti</i> <i>Penale assegni scoperti</i> <i>Interessi per ritardato pagamento</i>	 18.000 1.800 50	19.850
--------------	---	--	-----------------------------------	--------

TRATTAMENTO IVA DELLA PENALE E DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Le somme incassate a titolo di penale (10% dell'importo nominale dell'assegno) e degli interessi per ritardato pagamento rappresentano operazioni escluse da IVA ex art. 15, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

RIPRODUZIONE VIETATA



RIPRODUZIONE VIETATA